

Nota in merito alla sospensione dell'Ordinanza n. 43 della Regione Sardegna

17 Settembre 2020 – versione 1.0

In data 11 Settembre 2020, il presidente della Regione Sardegna ha emanato l'ordinanza n. 43 deliberando che:

Tutti coloro che intendono fare ingresso nel territorio regionale per finalità ludico- ricreative o turistiche, hanno l'obbligo di presentare all'atto dell'imbarco (**Art. 10**):

- **l'esito di un test per covid-19** - sierologico (IgG e IgM) o molecolare (RNA) o Antigenico rapido - eseguito **non oltre le 48 ore dalla partenza**, che abbia dato esito negativo;
- **la ricevuta di avvenuta compilazione dell'apposita autocertificazione**, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000, comprovante di essersi sottoposti, **nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio regionale, ad un test sierologico, molecolare o antigenico**, il cui esito è risultato negativo, avendo cura di indicare obbligatoriamente:
 - a) il tipo di test effettuato e la data di esecuzione;
 - b) il nome della struttura (pubblica, privata o privata accreditata) presso la quale lo stesso test è stato effettuato. **I passeggeri sono tenuti a compilare la suddetta autocertificazione nell'ambito della registrazione** (effettuata prima dell'imbarco tramite apposito modello, compilato ed inviato per via telematica nell'ambito dei procedimenti digitali dello sportello unico dei servizi della Regione Autonoma della Sardegna).

Qualora i passeggeri **non abbiano potuto effettuare prima dell'imbarco il test**, gli stessi – anche se asintomatici – possono comunque mettersi in regola entro le 48 ore successive, seguendo le modalità citate:

- **comunicando** immediatamente il proprio arrivo all'azienda sanitaria competente ed accettando di sottoporsi a tampone, nelle more dell'esito del quale si impegnano ad osservare l'isolamento domiciliare fiduciario, che verrà meno solo all'atto dell'eventuale esito negativo dello stesso;
- **accettando** di sottoporsi ad uno dei test effettuati direttamente presso le postazioni eventualmente allestite nei porti e negli aeroporti di arrivo;
- **effettuando** un test presso le strutture o i punti di prelievo accreditati di cui al seguente link [Laboratori](#) e comunicando il relativo esito;
- **effettuando** un test sierologico, anche qualitativo, presso la struttura di destinazione il cui esito sia certificato da un medico abilitato e trasmettendolo alla direzione generale dell'Assessorato dell'igiene e sanità della Regione Sardegna.

Le misure preventive citate non si applicano ai soggetti che (**Art. 12**):

- a) esercitano attività funzionali ad organi costituzionali;
- b) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- c) al personale viaggiante su navi e aerei, per motivi di lavoro e salute;
- d) in tutte le altre ipotesi previste all'art. 6, commi 6 e 7 del DPCM 7 agosto 2020, in coerenza a quanto disposto dal comma 3 dell'art.1 del DPCM 7 settembre 2020.

Restano ferme le misure previste a livello nazionale per chi si muove per ragioni di lavoro o di salute o nell'esercizio di funzioni essenziali.

Sono inoltre esclusi dall'applicazione i minori di anni 10, nonché le persone in uscita dalla Sardegna e che vi facciano rientro entro le 48 ore.

Sospensione

In data odierna, il Tar della Sardegna ha accolto il ricorso del Governo e ha sospeso l'ordinanza n.43 dell'11 Settembre 2020 che imponeva – come succitato – a chiunque arrivasse nell'Isola, a partire da lunedì 14 settembre, e con validità sino al 7 ottobre 2020, di sottoporsi ad un **un test per Covid-19** - sierologico (IgG e IgM) o molecolare (RNA) o Antigenico rapido - eseguito **non oltre le 48 ore dalla partenza**, e che abbia dato esito negativo.

L'ordinanza regionale è stata annullata a seguito di decisione dei giudici amministrativi con un decreto, a firma del presidente del Tribunale amministrativo.

Il decreto del Tar sospende l'efficacia dei soli tre articoli del provvedimento (Artt. 10 – 11 – 12), mentre resta in vigore l'obbligo di utilizzo delle mascherine h. 24 in tutti gli ambienti chiusi o aperti dove sia concreto il rischio di assembramento, e inoltre restano valide le disposizioni che, in vista della riapertura delle scuole, portano fino all'80% l'occupazione dei posti a sedere nei mezzi del trasporto pubblico locale.

La motivazione principale della sospensione è dovuta al fatto che l'ordinanza n. 43 andasse in contrasto con il diritto costituzionale della libera circolazione tra regioni.